

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO
DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI CREMONA
E DEI COMUNI/UNIONI DI COMUNI CON ESSO CONVENZIONATI

Periodo 01/01/2018 – 31/12/2019

INDICE

Premesse

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio – Oneri a carico del gestore	pag. 4
Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali	pag. 7
Art. 4 – Modalità di accoglienza dei cani rinunciati	pag. 9
Art. 5 – Modalità di affido dei cani	pag. 10
Art. 6 – Apertura al pubblico	pag. 11
Art. 7 – Proposte migliorative offerte dai concorrenti	pag. 11
Art. 8 – Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata	pag. 12
Art. 9 – Importo dell'appalto	pag. 13
Art. 10 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	pag. 13
Art. 11 – Elementi di valutazione e ponderazione attribuita	pag. 15
Art. 12 – Offerte anormalmente basse	pag. 17
Art. 13 – Obbligatorietà dell'offerta	pag. 17
Art. 14 - Spese a carico del gestore	pag. 17
Art. 15 – Controllo e vigilanza	pag. 18
Art. 16 – Inadempienze e penalità	pag. 19
Art. 17 – Garanzie	pag. 20
Art. 18 – Risoluzione del contratto	pag. 20
Art. 19 – Divieto di subappalto e di attività promozionali	pag. 21
Art. 20 – Cessione del contratto	pag. 21
Art. 21 – Controversie	pag. 21
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	pag. 22
Art. 23 – Norme finali	pag. 22

Premesse

Il Comune di Cremona ed i Comuni con esso associati devono svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti, gli adempimenti ed i compiti ad essi demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La gara ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale di Cremona e dei Comuni/Unioni di Comuni con esso convenzionati .

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, idonea ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2017, adibita a "canile rifugio" come definito dall'art. 13 del medesimo Regolamento, nella disponibilità (a qualsiasi titolo) del concorrente al momento dell'aggiudicazione del servizio che interverrà entro il 15/12/2017; tale struttura dovrà essere ubicata nel territorio di competenza della ATS Val Padana, entro 30 km dal comune appaltante, calcolati in linea d'aria avendo riguardo al limite esterno del confine comunale della stazione appaltante rispetto all'ubicazione della struttura.

Il concorrente in sede di offerta dovrà dichiarare di disporre di detta struttura, impegnandosi a comprovare entro il 15/12/2017 (data di aggiudicazione) quanto dichiarato al momento dell'offerta.

La struttura dovrà avere una capienza tale da garantire il ricovero di un numero medio annuale stimato in 70 unità. La struttura dedicata alla gestione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere fisicamente distinta da eventuali altre strutture destinate ad altri usi.

Il gestore dovrà attivare il servizio accudendo, entro i 7 giorni consecutivi all'aggiudicazione, gli attuali ospiti del canile comunale di Cremona provvedendo, a proprie spese, al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

Nel canile dovranno essere ospitati solo i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Cremona e dei Comuni convenzionati.

La gestione del servizio consiste nel complesso delle attività, di seguito dettagliatamente specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 281/1991 e dalla L.R. 33/2009 e dal Regolamento

Regionale n. 2/2017. Le migliorie proposte, oggetto dell'offerta tecnica, saranno considerate quali elementi di premialità, valutati mediante specifico punteggio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico del gestore

Il Comune di Cremona affida il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza e dei Comuni/Unioni di Comuni con esso convenzionati, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sottoelencate.

Il gestore del servizio avrà l'obbligo di :

- a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi.
- b) ritirare e custodire i cani di cui all'art. 13 co. 3 del Regolamento Regionale n. 2/2017 che devono essere correttamente identificati e registrati nell'anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti, ovvero:
 - 1. i cani accalappiati in territorio comunale e nei Comuni/Unioni di Comuni convenzionati con il Comune di Cremona, provenienti dal canile sanitario, dopo il prediodo di permanenza previsto dalla vigente normativa;
 - 2. i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
 - 3. i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 e nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile.
 - 4. nel canile non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.
- c) tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Comune di Cremona, che sarà custodito nella struttura, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell'ATS Val Padana. Sul registro dovranno essere annotate: il n. progressivo di ingresso, il

Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. di microchip o tatuaggio). In caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente.

E' obbligatorio comunicare al Comune di provenienza, oltre che al Comune di Cremona, l'ingresso nel canile dei cani provenienti dal canile sanitario. Ogni mese si dovrà comunicare al Comune ed al servizio di Medicina veterinaria dell'ATS Val Padana il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro. Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro è annuale ed ogni anno dovrà essere consegnato al Comune di Cremona.

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune di Cremona.

Il registro dovrà essere a disposizione dell'ATS Val Padana e del Comune per ogni controllo e/o verifica in ogni momento. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo. Il registro deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali.

- d) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - 1) tutti i cani in ingresso in canile, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
 - 2) saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;
 - 3) i cani devono essere ricoverati esclusivamente negli spazi autorizzati e rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente;

- 4) devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani.
- 5) devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso.
- 6) devono essere garantite, a spese del gestore, cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi.
- 7) ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.
- 8) l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all'ATS Val Padana entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento.
- 9) nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all'Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia.
- 10) il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto g). Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile e dovrà essere garantito l'utilizzo di presidi efficaci contro il freddo;
- 11) la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani

durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;

- 12) devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
 - 13) si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura.
- e) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle attività di verifica dell'efficienza della gestione; il manuale dovrà essere fornito al Comune di Cremona ed all'ATS Val Padana al momento dell'aggiudicazione.
 - f) Provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura;
 - g) il gestore deve garantire, a proprie spese, l'assistenza veterinaria così come specificato dall'art. 106 co. 4 della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i. e dovrà altresì nominare il Direttore Sanitario che sarà il responsabile sanitario della struttura, dell'armadietto dei farmaci e di tutti i presidi medici, della loro conservazione ed utilizzo.
 - h) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Cremona e dai Comuni/Unioni di Comuni convenzionati, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere, a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.

Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali

E' compito altresì del gestore:

- a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
- b) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti, provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
- c) fornire, al momento dell'attivazione del servizio, elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella gestione dello stesso e dei volontari che prestano la loro opera all'interno del canile, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione. I medesimi soggetti dovranno presentare al Comune di Cremona, al momento del loro primo ingresso nella struttura, una dichiarazione attestante la condizione di moralità e l'inesistenza di condanne definitive nei loro confronti per reati contro gli animali;
- d) il gestore dovrà fornire al Comune di Cremona ed all'ATS Val Padana copia delle chiavi della struttura per consentire l'accesso, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, al personale incaricato dagli Enti, i cui nominativi saranno comunicati al momento dell'affidamento del servizio;
- e) provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità indicate all'art. 5;
- f) garantire il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile, nel caso in cui i proprietari, per particolari situazioni di criticità ed emergenza, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso il canile;
- g) mettere a disposizione un apposito sito o pagina WEB per rendere note le attività del canile comunale e promuovere le adozioni.

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura non dovranno avere riportato condanne definitive per reati contro gli animali; gli stessi dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Sarà necessario predisporre

corsi interni di formazione per i volontarie/o dipendenti organizzati con la collaborazione di ATS VAL PADANA e Medici Veterinari Comportamentalisti, con cadenza annuale. L'avvio di tali corsi dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Cremona.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.

In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti:

- dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cremona, adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014;
- dal "patto etico concernente lo sviluppo e la diffusione di iniziative per la trasparenza negli appalti e per l'affermazione della legalità nel lavoro" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27/05/2015.

Art. 4 – Modalità di accoglienza dei cani rinunciati

Dovranno essere altresì accolti presso il canile, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Cremona, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi, per quanto riguarda l'animale nel caso di cani aggressivi e/o dominanti, per quanto riguarda il proprietario nel caso di situazioni di particolare indigenza o comprovati problemi di salute. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Cremona che, a fronte di motivata richiesta da parte del proprietario, condurrà le opportune verifiche e consulterà il gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei cani stessi con gli ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del

recupero ed eventuale affido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentalista), le cure ed il mantenimento dell'animale sono a carico del proprietario.

Art. 5 – Modalità di affido dei cani

I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso.

In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo fino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario. L'affido temporaneo è consentito purchè vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 21 co. 6 del Regolamento Regionale n. 2/2017.

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.

Gli animali dovranno essere affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell'affidatario a procedere alla sterilizzazione secondo le modalità di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale n. 2/2017.

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

L'affido dovrà essere disposto mediante compilazione della scheda "Contratto di affido" di cui all'Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2017, redatta in conformità alle disposizioni di legge ed in accordo con il servizio di medicina veterinaria dell'ATS VAL PADANA, sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte del gestore oppure da personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dall'ATS Val Padana.

Il gestore a seguito delle proprie verifiche e, nel caso, sentiti i soggetti che hanno condotto eventuali ulteriori controlli, dovrà predisporre apposita documentazione attestante le verifiche effettuate da trasmettere con cadenza semestrale al Comune di Cremona. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

Art. 6 - Apertura al pubblico

Il canile dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dall'art. 106 co. 5 della L.R. 33/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido.

Art. 7 – Proposte migliorative offerte dai concorrenti

Le attività di seguito elencate sono considerate quali migliorie del servizio rispetto a quanto sopra descritto. Ogni concorrente sarà chiamato a presentare un progetto (che costituirà l'offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto di seguito indicato.

Alle offerte tecniche presentate saranno attribuiti i punteggi secondo le modalità specificate nel successivo art. 11.

1. Promozione affidamento (punteggio max 30)

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed una analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare - nel caso di richiesta di adozione - un proprietario idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane. E' auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario.

Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da personale (anche volontario) competente e con la supervisione del Direttore Sanitario. Dovrà essere garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità.

Dovrà altresì essere prevista una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

2. Adozioni a distanza (punteggio max 15)

Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile, collaborando anche alle spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in presenza di opportune coperture assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse.

3. Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole (punteggio max 25)

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende attivare:

- a) progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-terapy, ecc.);
- b) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;

Si sottolinea che le migliori offerte non dovranno comportare ulteriori oneri per l'amministrazione (per cui i costi s'intendono interamente a carico dell'offerente).

Art. 8 - Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata

Il contratto avrà durata di anni 2, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza il 31 dicembre 2019, senza necessità di disdetta delle parti.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, per ragioni imprevedute sopravvenute e comunque non derivanti da inerzia della stazione appaltante, la stessa non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il gestore sarà obbligato a continuarne per un

periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

Il Comune si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'*art.103 D.Lgs.50/2016*.

Art. 9 – Importo dell'appalto

L'importo annuo posto a base di gara ammonta a € 80.000,00= (oltre IVA ai sensi di legge, se dovuta) e pertanto l'importo complessivo a base di gara riferito al biennio ammonta a **€ 160.000,00= (oltre IVA ai sensi di legge, se dovuta)**.

Il corrispettivo per la gestione del servizio sarà corrisposto mediante versamento di due rate semestrali.

Art. 10 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica: massimo 70 punti
- 2) offerta economica: massimo 30 punti

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata (per la descrizione della quale si rinvia all'articolo successivo). La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun elemento.

Nr.	Descrizione Elemento di Valutazione	Valore	Tipologia
1.	Promozione affidamento	30	Qualitativo
2.	Adozioni a distanza	15	SI = coeff. 1

			NO = coeff. 0
3.	Progetti terzo settore e scuole	25	Qualitativo

Ai sensi dell'art. 95, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate.

- a) Per gli elementi di cui ai punti 1 e 3 della tabella sopra riportata, assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art. 11 e sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
Individuato per ogni singolo elemento	Insufficiente	0,0
	Sufficiente	0,2
	Discreto	0,4
	Buono	0,6
	Molto buono	0,8
	Eccellente	1,0

- b) Per l'elemento di cui al punto 2 della tabella sopra riportata, attribuzione del coefficiente 1 al concorrente che presta il servizio richiesto ed attribuzione del coefficiente 0 al concorrente che non lo presta;
- c) Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun elemento qualitativo (ovvero quelli individuati ai punti 1 e 3);
- d) Per tutti gli elementi si moltiplicheranno i coefficienti così ottenuti per i valori corrispondenti agli elementi, ottenendo i punteggi relativi ad ogni elemento di valutazione.
- e) Si procederà quindi alla somma dei punteggi ottenuti per giungere al Punteggio tecnico totale conseguito da ciascuna offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'offerta economica, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione (redatta secondo il modello allegato al Disciplinare di gara) indicante il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di **punti 30** che sarà assegnato come di seguito indicato:

Ribasso offerto dal concorrente x punteggio max (30 punti) / Max ribasso offerto

Non sono ammesse offerte in aumento.

Qualora dalla procedura di attribuzione dei punteggi (offerte tecniche ed economiche) risultino coefficienti e punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.

La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 11 - Elementi di valutazione e ponderazione attribuita

Per la valutazione degli elementi qualitativi inerenti l'offerta tecnica, di seguito descritti, il concorrente dovrà presentare una "relazione" suddivisa in 3 capitoli (uno per ogni elemento di valutazione), avente le seguenti caratteristiche:

- la relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4;
- ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l'indicazione dell'elemento cui fa riferimento;
- la relazione non dovrà superare le 20 (venti) facciate, stampate solo fronte, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili;
- ai capitoli potrà essere eventualmente allegata documentazione grafica o fotografica.

Sulla scorta della relazione tecnica presentata dal concorrente, le offerte verranno valutate con le modalità esplicitate al precedente art. 10, avendo riguardo agli aspetti di seguito indicati.

1. Promozione affidamento (max punti 30)

Per la valutazione di tale elemento il concorrente dovrà descrivere, in maniera chiara ed esaustiva in apposito capitolo della relazione tecnica, le modalità con le quali intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed un'analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare – nel caso di richiesta di adozione – un proprietario idoneo.

Sarà attribuito il massimo punteggio alla proposta che:

- presenti una collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e che definisca le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani (a tal fine il concorrente dovrà indicare il nominativo del/i professionista/i individuati allegando relativo curriculum);
- preveda modalità di affido gestite da personale (anche volontario) competente con la supervisione del Direttore Sanitario e che sostenga e supporti la famiglia adottante in caso di eventuali criticità;
- preveda una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

2. Adozioni a distanza (max punti 15)

Il concorrente dovrà dichiarare, in apposito capitolo della relazione tecnica, l'impegno a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile collaborando anche alle spese di mantenimento, e mettendo a disposizione degli spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori della struttura (in presenza di opportune coperture assicurative a carico degli adottanti) in specifiche aree identificate e chiuse.

Al concorrente che offre di realizzare quanto sopra descritto sarà attribuito il massimo punteggio, mentre al concorrente che non offre di realizzare quanto sopra descritto non sarà attribuito alcun punteggio.

3. Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole (max punti 25)

Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, in maniera chiara ed esaustiva le modalità con le quali intende realizzare:

- a) progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione

uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-terapy, ecc.);

- b) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;

Saranno preferiti i progetti che meglio permetteranno di realizzare le finalità indicate:

-) coinvolgendo le più ampie tipologie di destinatari (es. anziani, soggetti fragili, ecc.);
-) favorendo la più ampia diffusione alla didattica nelle scuole ed all'educazione dei proprietari e dei cani, finalizzate alla creazione di un buon rapporto uomo/animale.

Art. 12 - Offerte anormalmente basse

Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 13 - Obbligatorietà dell'offerta

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 14 - Spese a carico del gestore

Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal Direttore Sanitario di cui all'art. 2 punto g) del presente capitolato.

Sono inoltre a carico del gestore del servizio tutte le spese contrattuali, presuntivamente quantificate in € 1.500,00=.

Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del Decreto MIT del 02/12/2016, le spese per le pubblicazioni sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 15 – Controllo e vigilanza

Il Comune, anche per tramite del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'ATS Val Padana, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune costituirà:

- 1) un apposito gruppo tecnico, di supporto al referente unico, con lo scopo di verifica degli obblighi posti a carico del gestore dal presente Capitolato e previsti a tutela del benessere degli animali presso il canile, e, più in generale, degli animali di affezione presenti sul territorio comunale.
- 2) un osservatorio pubblico per il benessere degli animali di affezione con l'intento di promuovere incontri periodici con le Associazioni, l'Ats, i Veterinari ed i rappresentanti dei Comuni/Unioni di Comuni convenzionati, allo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali da affezione.

Il gestore dovrà garantire la partecipazione all'osservatorio di cui al suddetto punto 2 e mettere a disposizione i dati e le informazioni che vengano richieste inerenti al servizio affidatogli.

Il Comune di Cremona e L'ATS VAL PADANA hanno diritto di accesso, in qualsiasi momento, nella struttura per accertare l'osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e vigilare sul funzionamento del servizio.

Il Comune individuerà un referente unico per la gestione ordinaria dei rapporti con il gestore e delle problematiche attinenti il servizio. Esso avrà il compito di verificare mensilmente la corretta esecuzione degli obblighi da parte del gestore con particolare riferimento alla tenuta dei registri, ed al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie della struttura.

Il Comune di Cremona assicurerà la presenza di un soggetto terzo che garantisca il rispetto delle modalità di gestione a tutela del benessere degli animali ospiti presso la struttura in oggetto, designato dal Sindaco in funzione di competenze adeguate e specifiche.

Ai sensi dell'art. 107 co. 13 della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 15/2016, il Comune può avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle Associazioni di cui all'art. 111 della L.R. n.33/2009 e s.m.i

Art. 16 - Inadempienze e penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 250 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani o in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfestazione e derattizzazione nei termini indicati, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari (ATS VAL PADANA) – obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub 11) e sub 12);
- 2) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario o nel caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub 10);
- 3) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure sanitarie e igieniche - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub 4), sub 5) e sub 6);
- 4) in caso di mancata o non conforme compilazione dei registri o in caso di mancato aggiornamento delle schede identificative – obblighi discendenti dall'art. 2) lett. c) e lett. d) sub 7);
- 5) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. f);
- 6) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei documenti di affido previsti dall'art. 5 penultimo capoverso, correttamente compilati e della documentazione attestante le verifiche post-affido condotte, come specificate all'ultimo capoverso del medesimo articolo 5;
- 7) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti dall'art. 6;

- 8) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub 3).

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC. Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità.

Art. 17 – Garanzie

Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'*art. 103 D.Lgs.50/2016*.

Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:

1. **RCT / RCO** (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta.
2. **copertura degli infortuni** che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , etc...

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;

- e) nel caso di reiterata inosservanza (3 volte) degli obblighi discendenti dal presente capitolato agli articoli 2), 3), 5) e 6);
- f) nel caso di accertata mancata esecuzione, entro i primi sei mesi dall'avvio del servizio, di tutti gli impegni assunti in sede di offerta.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al gestore o tramite PEC, con l'indicazione di un termine non inferiore ai 10 giorni per produrre le relative giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso l'Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altro gestore, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.

Art. 19 – Divieto di subappalto e di attività promozionale

Stante la particolarità del servizio, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Al gestore è fatto espresso divieto, nell'ambito del canile e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, sia di pubblicizzare attività commerciali e associative di ogni tipo nonché di raccogliere fondi a favore di chiunque altro che non sia il Comune di Cremona salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune stesso. I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.

Art. 20 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 21 - Controversie

Per le controversie che dovessero sorgere, relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente appalto, sarà competente una Commissione costituita da:

- un rappresentante del Comune di Cremona
- un rappresentante del Comune interessato
- un terzo componente nominato di comune accordo dalle parti.

Per controversie non definite dalla Commissione è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali .

Art. 23 - Norme finali

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Bando e del Disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile, e in particolare a:

- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 13.04.2017 n. 2;
- Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- Legge 20.07.2004 n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Disposizioni del Codice Civile.